

La delega taglia il traguardo. Specifici meccanismi di allerta anticiperanno il dissesto

Aziende in crisi, si volta pagina Non chiamatelo più fallimento

Pagine a cura
DI MARCELLO POLLIO
E FILIPPO PONGIGLIONE

Sono 16 gli articoli che segnano i principi della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (ddl 2681), che ha ricevuto nei giorni scorsi il sì definitivo al senato e che dovrà essere attuata con uno o più decreti delegati al governo da emanare entro 12 mesi dalla pubblicazione in *Gazzetta* del provvedimento appena licenziato. Il nuovo diritto delle procedure della crisi e dell'insolvenza (è esclusa solo l'amministrazione straordinaria) avrà un'applicazione vastissima.

L'art. 2 lettera e) relativo ai principi generali, infatti, prevede di assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi e di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e distinti i soggetti rilevanti e quelli meno rilevanti, ai quali si dovrà applicare la disciplina del sovrindebitamento prevista per i debitori civili.

Proprio la disciplina del sovrindebitamento sarà toccata da interventi e novità importanti per renderla finalmente attuabile e utile realmente, considerato che ad oggi la legge 3/2012 risulta complessa e farraginoso.

L'obiettivo sarà comunque e sempre quello di mantenere produttive le imprese e dunque di privilegiare gli strumenti per la continuità aziendale, anche indiretta, sia stragiudiziali che giudiziali, anticipando l'emersione della crisi attraverso l'introduzione di istituti di allerta che mai prima d'ora era stato possibile prevedere nel nostro ordinamento.

Per questo ci vorrà un po' di tempo anche per il cambio culturale che porterà la novità.

Il nostro codice commerciale, infatti, si è sempre basato e si basa sull'assioma 'capitale sociale esistente uguale impresa in equilibrio', tuttavia è dimostrato che un'impresa in difficoltà può esserlo sia che abbia integro il capitale sociale sia che non lo abbia. Ovvero ciò che interessa di più non sono i dati patrimoniali per comprendere quale vitalità anima

La composizione della crisi oggi e domani

OGGI	Riforma	DOMANI
	Criteri della delega	
Piano di risanamento (art. 67, comma 3, lett. d), l.f.)	Incentivare l'utilizzo dello strumento stragiudiziale in continuità (art. 5)	Piano di risanamento (invariato) con precisazione della necessaria: • forma scritta, data certa e contenuto analitico • nuova attestazione in caso di modifiche del piano
Accordo di Ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, l.f.)	Incentivare l'utilizzo dello strumento stragiudiziale in continuità (art. 5)	Accordo di ristrutturazione dei debiti (integrato) con precisazione della opportunità di: • estendere le misure protettive del CP • ridurre il limite del 60% • estendere la disciplina del 182-septies, l.f.
Concordato preventivo liquidatorio (artt. 161 ss l.f.)	Limitare le procedure liquidatorie tout court (art. 6)	Liquidazione concordata del debitore (novità) Ritenuta ammissibile nel caso di: • apporto di risorse esterne • percentuale minima offerta (20%) • previsione della migliore soddisfazione dei creditori
Concordato preventivo con continuità (art. 186-bis, l.f.)	Incentivare le procedure in continuità (art. 6)	Concordato preventivo con continuità (integrato) Introdotta disposizione volte a: • modificare le norme procedurali (adunanza, votazioni, trattamento Iva) • prevedere un maggiore controllo da parte del tribunale (fattibilità giuridica e economica) • verificare la corretta attuazione della procedura e degli atti previsti dal piano
Fallimento (Titolo II, l.f.)	Cambiare l'approccio e la terminologia (art. 7)	Liquidazione giudiziale (novità) Innovata la procedura di fallimento con: • potenziamento della figura del curatore • maggiore speditezza della procedura • controllo sulla liquidazione fallimentare
Concordato fallimentare (artt. 124 ss, l.f.)	Promuovere l'interesse di creditori e terzi all'intervento post dichiarazione di insolvenza (art. 7)	Concordato liquidatorio giudiziale (integrato) • incentivare l'istituto del concordato nella liquidazione giudiziale • aumentare il ruolo dei terzi e creditori • prevedere anche l'intervento del nel caso di apprezzabile incremento dell'apporto all'attivo

ancora l'impresa, bensì quali prospettive future e di finanza esistono per l'adempimento delle obbligazioni.

Così se la delega inserisce opportuni ruoli e riconoscimenti agli organi di controllo che divengono nuovamente obbligatori anche in aziende di dimensioni ridotte, prevede anche l'istituzione di sistemi di allerta della crisi che rischiano di essere attuati e interpretati in modo pericoloso. Della pericolosità il legislatore ne è per vero consapevole, perché è previsto espressamente di escludere i sistemi di allerta alle società quotate in borsa e alle grandi imprese (alle quali continuerà ad essere riservata l'amministrazione straordinaria).

L'art. 4 lettera c) contempla di porre a carico degli organi di controllo societari, del revi-

sore contabile e delle società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l'organismo di composizione della crisi istituito presso le camere di commercio per l'avvio della procedura di recupero e monitoraggio della crisi, affinché sia scelto in breve tempo (sei mesi) un percorso di ristrutturazione. Ai sindaci viene inoltre riconosciuto un meccanismo premiale di esenzione dalle responsabilità.

Dunque quale sarà il corretto comportamento e quali i giusti parametri per individuare lo stato di crisi? Bisogna sperare che il governo non commetta eccessi nel restringere i

criteri e parametri che individueranno quando le imprese si devono intendere in crisi. La delega poco approfondisce, individuando criteri nel corpo della lettera h) dell'art. 4, che si occupa delle misure premiali penali e dell'individuazione del momento tempestivo dell'emersione della crisi.

La norma stabilisce che il requisito della tempestività ricorre solo quando il debitore ha proposto l'istanza di attivazione dell'organismo di composizione delle crisi o una delle procedure di composizione della crisi alternative alla liquidazione giudiziale, entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria da individuare considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazio-

ne del magazzino e l'indice di liquidità. Indici patrimoniali e statici che non possono in via assoluta essere sempre significativi, poiché taluni indici possono rilevare in alcuni settori merceologici e non avere alcun significato in altri e comunque come dimostrato dalla scienza aziendalistica e sostenuto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ciò che interessa per la informativa e valutazione delle crisi è il flusso di tesoreria, ovvero il piano di tesoreria prospettico, anche perché i dati di bilancio non sono sufficienti ad individuare la crisi, potendo al più individuare l'insolvenza, mentre la riforma vuole proprio anticipare quel momento facendo attivare l'allerta in uno stadio in cui sia ancora recuperabile l'azienda.